REGOLAMENTO (CEE) N. 3523/80 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1980

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1981)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo aggiuntivo (1) ed il protocollo transitorio (2) all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro (3) scadono il 31 dicembre 1980;

considerando che nell'attesa dell'entrata in vigore di un nuovo protocollo occorre prorogare il regime che la Comunità applica negli scambi commerciali con Cipro nel'ambito dell'associazione con questo paese;

considerando che il protocollo aggiuntivo, completato dal protocollo di adeguamento a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, prevede l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo, in esenzione da dazio doganale, di 100 tonnellate di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originari di Cipro;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri sino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti in provenienza da Cipro durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato;

considerando tuttavia che negli ultimi tre anni nessuna importazione di detti prodotti in provenienza da Cipro ha avuto luogo nella Comunità; che nessuna previsione può essere fatta per il 1981; che, per garantire un'equa ripartizione del volume contingentale tra gli Stati membri, occorre prevedere una notevole partecipazione di ciascuno degli Stati membri al volume contingentale; che quest'ultima può definirsi, in percentuale, approssimativamente nel modo seguente:

Benelux	12
Danimarca	9
Germania	19
Grecia	7
Francia	19
Irlanda	7
Italia	16
Regno Unito	11

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, è opportuno dividere il volume contingentale in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro aliquota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 60 % del volume contingentale;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito

(1) GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.
(2) GU n. L 84 del 28. 3. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

quasi completamente la sua quota iniziale deve procedere al prelievo di un'aliquota supplementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue aliquote supplementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le aliquote iniziali e supplementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno Stato membro un residuo importante, è indispensabile che detto Stato membro ne trasferisca una notevole percentuale alla riserva per evitare che una parte del contingente tariffario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, e che pertanto tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981, i dazi della tariffa doganale comune per le fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ed i cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originari di Cipro, sono totalmente sospesi nell'ambito di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate.

Nei limiti di questo contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1979 e dal protocollo di adeguamento.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di un volume di 60 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1981, ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	7,2
Danimarca	5,4
Germania	11,4
Grecia	4,2
Francia	11,4
Irlanda	4,2
Italia	9,6
Regno Unito	6,6

3. La seconda parte, pari a un volume di 40 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Se l'aliquota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 — o la stessa aliquota diminuita della parte trasferita alla riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo Stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito l'aliquota iniziale, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda aliquota, esso procede, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda aliquota, uno Stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza aliquota, esso procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta aliquota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino ad esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi, se vi è ragione di ritenere che rischierebbero di non essere esaurite. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1981.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1981, la frazione non utilizzata dalla loro aliquota iniziale che, alla data del 15 settembre 1981 ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1981 il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1981 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché, se del caso, la parte della loro aliquota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione contabilizza i quantitativi delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1981, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile, e a tal fine ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote che sono loro attribuite.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione alle loro aliquote delle importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SANTER